



Consorzio  
Artigiani  
Impianti  
Elettrici  
Cesena-Rimini

**C.A.I.E.C. soc. coop. a r l**

**Sede:** Via Pitagora, 435 - Case Castagnoli - 47023 **CESENA** (FC)  
tel. 0547 . 646354 - telefax 0547 . 646362  
e.mails : info@caiec.it / lavori@caiec.it - web : www.caiec.it  
CCIAA FC 160700 – Reg.Soc.Trib.FC, C.Fisc. e P.IVA 00604300400

**Presenze:** Via dell ' Alce , 18 - 47900 **RIMINI** (RN)  
Via Bellini , 2.A - 47841 **CATTOLICA** (RN)

# C.A.I.E.C.

## soc. coop. a r l

### **Regolamento interno per l'assunzione di lavori e loro esecuzione da parte delle imprese socie.**

Assemblea Ordinaria dei Soci: approvato il 18/04/2000, ampliato ed approvato il 10/05/2002.

Edizione del 10/05/2002 .

## INDICE

### TITOLO 1/A – PREMESSA

ART. 01	Scopo	pag.	02
ART. 02/1	Natura ed efficacia dell'assegnazione	pag.	02

### TITOLO 1/B - PARTECIPAZIONE ALLE GARE D'APPALTO

ART. 02/2	Preventivazione	pag.	03
ART. 02/3	Presentazione delle offerte	pag.	03

### TITOLO 2 – ASSEGNAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI

ART. 03	Criteri di assegnazione	pag.	04
ART. 04/1	Modalità di assegnazione	pag.	04
ART. 04/2	Regolamento per la qualificazione delle imprese ( DPR 34/2000 - art. 25 comma 6 )	pag.	05
ART. 05	Gestione del contratto	pag.	05
ART. 06	Obblighi dei soci assegnatari dei lavori	pag.	06
ART. 07	Socio coordinatore	pag.	08
ART. 08	Garanzie fidejussorie a favore della Società	pag.	08
ART. 09	Divieto di cessione del credito	pag.	08
ART. 10	Cause di revoca dell'assegnazione	pag.	08
ART. 11	Definizione dei rapporti conseguenti alla revoca	pag.	09
ART. 12	Sanzioni	pag.	10
ART. 13	Obblighi della Società	pag.	10
ART. 14	Condotta dei lavori	pag.	11
ART. 15	Direttore Tecnico di Cantiere	pag.	11
ART. 16	Capocantiere	pag.	11
ART. 17	Rappresentante della Società	pag.	12
ART. 18	Spese di assistenza legale	pag.	12

### TITOLO 3 – SPESE E CONTRIBUTI

ART. 19	Spese a carico della Società	pag.	13
ART. 20	Spese a carico del Socio	pag.	13
ART. 21	Corrispettivo dell'assegnazione	pag.	14

### TITOLO 4 – FATTURAZIONE

ART. 22	Fatture al cliente	pag.	14
ART. 23	Fatture da imprese assegnatarie	pag.	14
ART. 24	Ritardata fatturazione da parte dell'impresa associata	pag.	14

## **TITOLO 1/A – PREMESSE**

### **Art. 01 - Scopo**

Questa procedura disciplina i rapporti tra il C.A.I.E.C. ed i singoli soci, conseguenti all'assegnazione dei lavori che il C.A.I.E.C. acquisisce nell'interesse dei propri associati ed all'esecuzione degli stessi.

### **Art. 02/1 – Natura ed efficacia dell'assegnazione**

La Società ha per oggetto "l'assunzione di lavori partecipando a gare di appalto indette da Enti appaltanti pubblici e privati, da assegnare per l'esecuzione ad imprese artigiane socie della Società rimanendo comunque responsabile nei confronti della stazione appaltante" ( Statuto articolo 4 lettera 2 ).

La Società può assumere e gestire lavori il cui importo complessivo risulti maggiore di 155.000 euro e questo per consentire al C.A.I.E.C. una presenza qualificata nelle gare d'appalto significative. Quando l'importo dei lavori sia invece inferiore a 155.000 euro, la Società rinuncerà alla partecipazione nel caso in cui almeno uno dei soci ne faccia espressa richiesta prima della scadenza del bando esprimendo la sua volontà ed impegno a partecipare direttamente alla gara stessa.

I lavori e le altre prestazioni vengono assegnati ai soci alle stesse condizioni contrattuali alle quali sono stati acquisiti, salvo quanto disposto, in deroga, nel presente regolamento.

L'assegnazione ha per oggetto le opere e prestazioni disciplinate dal Contratto assunto dalla Società (qui di seguito denominato semplicemente "Contratto") ed ha con quello un rapporto di stretta dipendenza.

Essa pertanto deve essere interpretata e, ove necessario, integrata in relazione a quanto stabilito nel Contratto stesso e dalle norme e/o documenti in questo recepiti, salvo quanto disposto nel presente regolamento.

## **TITOLO 1/B - PARTECIPAZIONE ALLE GARE D'APPALTO**

### **Art. 02/2 - Preventivazione**

La decisione di partecipare alle gare d'appalto pubbliche e private viene assunta dalla Direzione Generale del Consorzio. Gli aspetti tecnico-economici dell'offerta possono essere sviluppati dalla tecnostruttura del Consorzio oppure da una o più imprese socie individuate secondo i criteri di seguito descritti.

La tecnostruttura del Consorzio identifica una rosa d'impresе socie aventi idonei requisiti tecnici ed economici tali da soddisfare le richieste dell'Ente appaltatore. Tali imprese vengono interpellate per verificarne la disponibilità ed interesse alla preventivazione ed all'eventuale esecuzione dei lavori oggetto della gara.

La rosa dei soci individuata ed il risultato delle consultazioni di cui sopra, vengono sottoposte all'esame della Direzione Generale. Tra le imprese dimostratesi interessate la Direzione Generale ne sceglierà una o più in funzione della classe d'importo e tipologia dei lavori da realizzare.

A tale/i impresa/e sarà affidato l'incarico di sviluppare l'offerta.

### **Art. 02/3 – Presentazione delle offerte**

Quando richiesto da leggi e regolamenti o dal committente, il Consorzio provvederà ad indicare in sede di presentazione dell'offerta il/i socio/i in favore del/i quale/i l'offerta stessa viene presentata.

La scelta del/i socio/i verrà effettuata con gli stessi criteri di cui all'art. 2/2 avendo cura di fornire la prelazione ai soci che hanno collaborato alla stesura del preventivo.

## **TITOLO 2 - ASSEGNAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI**

### **Art. 03 - Criteri di assegnazione**

L'assegnazione alle imprese socie dei lavori acquisiti dal C.A.I.E.C. deve avvenire secondo principi di assoluta equità, tenendo conto delle caratteristiche imprenditoriali di ciascuna.

All'assegnazione dei lavori provvede il Consiglio di Amministrazione su proposta della struttura della Società che evidenzia le attitudini tecnico-operative delle singole imprese, in relazione ai lavori da assegnare, i criteri di rotazione da osservare ed altri elementi utili.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'assegnazione di lavori sia ad una singola impresa che a più imprese.

In tale ultimo caso sarà designata una impresa coordinatrice dei lavori alla quale la Società e le altre imprese assegnatarie dovranno fare riferimento, come stabilito al successivo paragrafo 07.

Nell'assegnazione dei lavori avrà priorità il socio che abbia fattivamente partecipato alla individuazione della commessa, alla predisposizione, elaborazione, formulazione dell'offerta e che comunque abbia svolto attività che abbiano favorito l'affidamento della commessa alla Società.

### **Art. 04/1 - Modalità di assegnazione**

Il Consiglio di Amministrazione, nello spirito dei principi di cui all'articolo precedente, provvede ad individuare i soci a cui assegnerà i lavori con apposita deliberazione.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione demandare l'assegnazione dei lavori acquisiti ed altre decisioni inerenti i medesimi ad apposita "Commissione Lavori" eletta e deliberata nel suo interno.

Una volta deliberato, la Società dà comunicazione al socio od ai soci della avvenuta assegnazione mediante l'invio di formale lettera di assegnazione, con allegato le condizioni contrattuali.

Copia della lettera va restituita tempestivamente dal socio controfirmata per accettazione; la restituzione della copia controfirmata è condizione essenziale per la definitiva assegnazione della commessa.

Contestualmente ed in allegato alla lettera di assegnazione il socio dovrà trasmettere alla committenza:

1. documentazione antimafia,
2. nomina del responsabile della sicurezza in cantiere,
3. nomina del Direttore Tecnico di cantiere e Capo-Cantiere,
4. polizza assicurativa RCT – RCO,
5. posizioni INPS – INAIL,
6. eventuale ulteriore documentazione richiesta dall'Amministrazione o prescritta nelle singole procedure di gara o comunque imposte da disposizioni legislative o regolamentari inerenti i lavori.

Le assegnazioni avverranno secondo i seguenti criteri :

- a) potenzialità produttive relativamente all'appalto in oggetto;
- b) situazione geografica di convenienza in riferimento alla sede del socio;
- c) disponibilità del socio in relazione ai tempi di attuazione;
- d) precedente esperienza per attività similari;
- e) rotazione delle imprese associate per specializzazione dei singoli lavori.

**Art. 04/2 - Disposizioni per la qualificazione delle imprese (DPR 34/2000 art.25 comma 6)**

Ai sensi di quanto previsto dal DPR 34/2000, dalle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, l'utilizzo dei certificati di buon esito lavori rilasciati dai committenti è, di norma, attribuito per intero al Consorzio.

In casi particolari il Consiglio di Amministrazione, dopo aver valutato che i certificati di buon esito non siano di utilità per la crescita e la qualificazione del Consorzio stesso, può deliberare di assegnarne l'utilizzo, in tutto o in parte, ai consorziati esecutori dei lavori.

**Art. 05 - Gestione del contratto**

Il C.A.I.E.C. informerà tempestivamente il socio assegnatario o il socio coordinatore della data fissata dalla committenza per la consegna dei lavori, affinché questi possa presenziare.

In tale sede il socio assegnatario o coordinatore potrà formulare eventuali osservazioni circa lo stato dei luoghi e le altre situazioni di fatto che possono incidere sulla esecuzione dei lavori stessi.

Qualora il socio non presenzi, il C.A.I.E.C. provvederà ad inviare tempestivamente al socio assegnatario copia del verbale di consegna dei lavori ed il socio non potrà sollevare obiezioni circa le eventuali conseguenze in relazione alla consegna così come ricevuta.

In ipotesi di appalti pubblici la Società informerà tempestivamente il socio della data preventivata dall'Amministrazione per la consegna.

Qualora la stessa non avvenga nel termine di legge (45 gg.), la Società interpellerà il socio assegnatario circa la decisione che lo stesso intenderà adottare, anche in relazione all'esercizio della facoltà di recesso dal contratto, che dovrà essere comunicata dal C.A.I.E.C. all'Amministrazione.

Qualora tale facoltà non venga esercitata, il socio s'intenderà vincolato alla esecuzione dei lavori salvo recesso dell'Appaltante ed in tale caso saranno concordate nel tempo le iniziative da intraprendere nei confronti dell'Appaltante stesso.

Il socio potrà dare inizio ai lavori solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta dal C.A.I.E.C. .

## **Art. 06 - Obblighi dei soci assegnatari dei lavori**

Il socio assegnatario di un lavoro è tenuto al rigoroso rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione della lettera di assegnazione.

Egli assume ogni responsabilità comunque connessa alla realizzazione delle opere ad esso assegnate dal C.A.I.E.C., negli stessi termini in cui tale responsabilità è stata assunta dal C.A.I.E.C. stesso, sia nei confronti del committente che dei terzi, obbligandosi a manlevare il C.A.I.E.C. qualora esso sia chiamato a rispondere a titolo di responsabilità civile o contrattuale, ovvero a titolo di responsabilità o danni per la non corretta esecuzione dei lavori, nei confronti del committente e/o terzi.

Il socio inoltre nella realizzazione delle opere ad esso assegnate è l'unico responsabile della sicurezza e dell'osservanza delle norme atte a salvaguardare la sicurezza dei prestatori di lavoro e dei terzi.

Il socio è in ogni caso tenuto a:

- a) eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte ed esclusivamente con l'impiego di maestranze alle dipendenze della propria impresa;
- b) evitare in modo assoluto e totale ogni forma di cottimo e di subappalto in assenza di autorizzazioni;
- c) osservare tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti riguardanti i rapporti di lavoro, quelli previdenziali, assicurativi e contributivi, la prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, la normativa antinquinamento, la normativa antimafia, di cui alla legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive modificazioni, tenendo manlevato il C.A.I.E.C. da ogni conseguenza eventualmente derivante dal mancato rispetto di tali normative.

In particolare egli deve:

- c1) osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- c2) provvedere alla denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici del lavoro ad esso assegnato, curando il regolare adempimento della denuncia di cui sopra anche da parte degli eventuali subappaltatori autorizzati, nonché alla trasmissione, prima dell'inizio dei lavori, della copia della relativa documentazione alla Società che provvederà ad inoltrarla al committente;
- c3) curare la periodica trasmissione alla Società che provvederà ad inoltrarla al committente, della documentazione relativa al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché di quant'altro previsto dal 7° comma dell'art. 18 della legge 19-03-1990 n. 55 e successive modificazioni;
- c4) predisporre il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto al comma 8 dell'art. 18 della legge 19-03-1990 n. 55 e successive modificazioni, curare tutti gli adempimenti conseguenti, provvedendo anche alla nomina del responsabile della sicurezza in cantiere;
- c5) produrre la certificazione di cui al comma 9 lettera a) dell'art. 7 della legge 19.03.1990 n. 55 e successive modificazioni, in relazione ai professionisti, non dipendenti del socio assegnatario, che

prestino la propria opera professionale in relazione ai lavori assegnati;

## REGOLAMENTO INTERNO C.A.I.E.C. srl

- c6) provvedere alla segnaletica antinfortunistica, all'esposizione del cartello pubblicitario della Società e all'esatta compilazione ed aggiornamento dei cartelli di cantiere, anche ai sensi dell'art. 18, 6° comma, legge 19-03-1990 n. 55 e successive modificazioni;
- c7) provvedere al rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della legge 05-03-1990 n. 46 sulla sicurezza degli impianti;
- c8) attuare tutte le misure di sicurezza atte a scongiurare incidenti di qualsiasi sorta e, comunque, ad adottare nell'esercizio dell'impresa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2087 cod. civ. tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza, la tecnica e le normative di legge, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
- d) omissis;
- e) stipulare, oltre alle coperture assicurative obbligatorie per legge, una copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi, con un massimale unico adeguato all'entità dei lavori assegnati sempreché il socio non abbia già una propria corrispondente copertura assicurativa, che comunque deve essere adeguata alle prescrizioni del committente ai sensi degli articoli 2043, 2049, 2050 del codice civile (si precisa che sono da considerare terzi la Società, le sue strutture ed i suoi dipendenti, eventualmente segnalate dal committente);
- f) attenersi alle direttive della Direzione Lavori;
- g) non prendere iniziative che possano compromettere o comunque ostacolare i rapporti instaurati dagli organi della Società con la committenza;
- h) di preferenza acquistare, a prezzi in linea con il mercato, da ELFI SpA e dalle aziende partecipate dal Consorzio, i materiali necessari alla realizzazione del lavoro assegnatogli, assumendosi tutti gli oneri relativi al pagamento, al trasporto, al carico e scarico, allo stoccaggio e le conseguenti responsabilità, indipendentemente dall'ambito dei lavori ed al pagamento degli stessi;
- i) omissis;
- l) tenere e far tenere ai propri dipendenti, sul luogo di lavoro, un contegno che non arrechi danno o disdoro alla Società;
- m) informare la Società di ogni questione o problematica comunque connessa alla gestione contrattuale ed operativa della commessa, ivi comprese le esigenze manifestate dalla committenza;
- n) accettare integralmente ed attuare quanto previsto dal Piano di Qualità Generale adottato dalla Società in quanto parte integrante del presente regolamento.

### **Art. 07 - Socio coordinatore**

Qualora in uno stesso cantiere di lavoro siano presenti più soci assegnatari dei lavori, questi dovranno far capo al socio designato coordinatore per tutti i problemi inerenti alla programmazione ed alla esecuzione dei lavori.

Il socio coordinatore terrà i contatti con la Direzione Lavori designata dalla committenza e con gli uffici della Società e provvederà a consegnare le dichiarazioni di conformità rilasciate da ciascuna impresa assegnataria per il lavoro che ha eseguito, nonché tutta la documentazione prevista all'articolo 4/1.

### **Art. 08 – Garanzie fidejussorie a favore della Società**

La Società avrà diritto di chiedere al socio, e questi è obbligato a rilasciarla, una fidejussione bancaria o assicurativa di importo non inferiore al 20% del valore di contratto a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti.

Tale richiesta verrà effettuata per lavori il cui importo contrattuale non sia inferiore a 50 milioni.

E' comunque facoltà del Consiglio di Amministrazione richiedere la fidejussione anche per importi inferiori a quelli sopra indicati, ovvero stabilire una percentuale superiore a quella sopra indicata.

Detta fidejussione, da stipulare con un Istituto di Credito o primaria compagnia di assicurazione, dovrà contenere l'espresso impegno del garante a versare, a seguito di semplice richiesta della Società e con espressa rinuncia alla preventiva escussione del socio obbligato, la somma garantita.

La stessa garanzia sarà prestata a richiesta della Società nel caso in cui siano effettuate dal committente e/o dalla stessa Società anticipazioni in conto lavori a beneficio del socio assegnatario, nei limiti dell'importo anticipato.

Analogamente si procederà per la costituzione della garanzia fidejussoria a fronte dello svincolo anticipato delle ritenute di garanzia.

### **Art. 09 - Divieto di cessione del credito**

Il socio non può cedere a terzi il proprio credito nei confronti della Società se non previa espressa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

La cessione approvata, comunque, non potrà essere totale, ma limitata ad un massimo del 70% del credito.

In caso d'urgenza potrà decidere il Comitato di Presidenza composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e dal Direttore Generale, che farà ratificare la decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 10 - Cause di revoca dell'assegnazione lavori**

Alla Società e' riservata la facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche tecniche ed amministrative

sull'andamento e sull'esecuzione delle opere assegnate.

Tali verifiche non eliminano ne' limitano la responsabilità del socio in merito alla esecuzione dei lavori assegnati, che rimane integralmente a carico del socio assegnatario.

Qualora venissero riscontrate dalla Società deficienze nell'andamento del cantiere e/o nell'esecuzione delle opere tali da poter compromettere o comunque arrecare pregiudizio all'assolvimento delle obbligazioni contrattuali assunte, la Società intimerà al socio di eliminare le deficienze riscontrate indicando un termine entro il quale il socio sarà obbligato a provvedere.

Qualora, nonostante l'intimazione, il socio non adempia a quanto intimato, la Società potrà adottare gli opportuni provvedimenti, compresa la revoca dell'assegnazione.

La revoca dell'assegnazione lavori può essere disposta nei seguenti casi:

- a) Violazione delle norme contenute nel presente regolamento;
- b) Inosservanza delle prescrizioni contenute nella lettera di assegnazione lavori;
- c) Inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto d'appalto, ovvero da qualsiasi disciplina convenzionale o legale regolante i rapporti con la committenza e facente carico alla Società per lavori assegnati al socio;
- d) assoggettamento a procedure concorsuali in genere o grave e/o manifesta insolenza del socio, è fatto espressamente obbligo al socio assegnatario di denunciare agli organi consortili sia l'impossibilità che la semplice difficoltà di far fronte agli impegni assunti;
- e) ogni caso di recesso, decadenza o esclusione del socio della Società, previsto dalla legge e/o dallo statuto.

#### **Art. 11 - Definizione dei rapporti conseguenti alla revoca**

Il provvedimento di revoca è adottato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità previste nel successivo articolo 12.

In caso di revoca, il socio e' obbligato a mettere il cantiere nell'immediata disponibilità della Società, affinché questi possa provvedere all'assolvimento degli obblighi contrattuali assunti con l'intervento di altro socio.

A tale fine le parti provvederanno in contraddittorio a determinare l'esatta consistenza delle opere fino a quel momento eseguite.

Nell'ipotesi in cui il socio rifiuti di essere presente alle operazioni di verifica, la Società potrà effettuare tale verifica alla presenza di due testimoni, eventualmente anche soci, e riprenderà in consegna le opere.

Per quanto riguarda la definizione degli oneri e danni conseguenti alla disposta revoca, qualora non sia possibile una definizione in via bonaria, la stessa sarà deferita al collegio arbitrale previsto nello statuto.

Tutti gli oneri conseguenti alla revoca dei lavori sono a carico del socio a cui e' stato revocato l'incarico.

Eventuali crediti del socio non saranno da questo esigibili prima dell'approvazione del certificato di collaudo da parte del committente.

E' sempre salvo il diritto della Società di compensare gli eventuali debiti verso il socio con il proprio credito.

## **Art. 12 - Sanzioni**

Il socio è tenuto al rispetto incondizionato del presente regolamento.

Le inadempienze dei soci debbono essere portate immediatamente a conoscenza del Consiglio di Amministrazione che valuterà, assunte le informazioni eventualmente ritenute necessarie, i provvedimenti da adottare nei confronti dell'inadempiente.

In relazione alla gravità delle infrazioni accertate, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la adozione di uno dei seguenti provvedimenti:

- a) l'invio di una formale lettera di censura;
- b) la comminazione di una sanzione fino alla concorrenza di euro 5.000,00;
- c) la sospensione di tutti i pagamenti in corso fino alla eliminazione dell'inadempimento accertato;
- d) la sospensione dall'assegnazione di lavori da parte della Società per un periodo non inferiore ad un anno;
- e) la revoca dei lavori;
- f) l'esclusione della Società.

Le decisioni assunte devono essere immediatamente comunicate al socio inadempiente che potrà impugnarle, nel termine di 20 giorni dalla comunicazione, con ricorso al Collegio Arbitrale così come previsto nello statuto.

L'impugnazione della decisione non sospende l'esecutività della decisione stessa, salvo apposito provvedimento del Collegio Arbitrale. I soci sono comunque tenuti a rimborsare alla Società le spese da questa sostenute a causa della loro negligenza o del loro inadempimento.

## **Art. 13 - Obblighi della Società**

La Società è tenuta a prestare all'impresa assegnataria dei lavori la propria assistenza tecnico-amministrativa in particolare per quanto attiene:

- la supervisione e il controllo della contabilità relativa ai vari lavori;
- l'acquisto dei materiali;
- il controllo del rispetto del contratto da parte del committente con l'adozione di eventuali necessari provvedimenti;
- la soluzione delle difficoltà ed i contrasti che dovessero insorgere in ordine alla programmazione ed all'esecuzione dei lavori.

#### **Art. 14 - Condotta dei lavori**

La conduzione dei lavori è di norma affidata alla/e azienda/e assegnataria/e e, per essa/e alle persone dotate di idonei requisiti, da essa/e indicate entro 10 giorni dalla comunicazione della avvenuta assegnazione dei lavori, ma in ogni caso prima dell'effettivo inizio degli stessi; a tali soggetti, il C.A.I.E.C. potrà conferire i poteri di rappresentanza all'uopo necessari con apposita procura.

Pertanto resta in capo all'assegnataria ogni responsabilità per la buona e tempestiva esecuzione delle opere assegnate, nonché la Direzione Tecnica del Cantiere, nominando sia il Direttore Tecnico di Cantiere sia il Capocantiere.

Qualora i lavori siano assegnati ad una pluralità di imprese, queste ultime sono tenute ad individuare di comune accordo i soggetti di cui al precedente comma.

#### **Art. 15 - Direttore Tecnico di Cantiere**

Il Direttore Tecnico di cantiere per l'impresa:

- a) deve essere un tecnico laureato o diplomato o comunque in possesso di titolo o qualificazione idonei a seconda della natura dei lavori e delle richieste del committente;
- b) rappresenta la Società in questioni riguardanti l'esecuzione del contratto ove espressamente incaricato;
- c) interviene nell'organizzazione delle attività necessarie per l'esecuzione dell'opera;
- d) è responsabile dell'esatto adempimento contrattuale dei lavori assegnati all'impresa e di quanto altro inerente alle sue funzioni;
- e) deve essere presente in cantiere secondo le esigenze di conduzione organizzativa del lavoro, assumendone ogni e qualsiasi responsabilità;
- f) assicura il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, dal contratto e segnatamente dell'osservanza del piano per le misure di sicurezza di cui all'8° comma art. 18 legge 19-03-1990 n. 55, assumendone ogni responsabilità;
- g) assicura il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 646 del 13-09-1982 (normativa antimafia) e successive modifiche ed integrazioni, ed in generale in materia di affidamento di lavori in subappalto, cottimo nonché guardiania, assumendone ogni responsabilità.

#### **Art. 16 – Capocantiere**

Il capocantiere :

- a) deve essere un dipendente od incaricato dalla Impresa/e assegnataria/e, designato dalla/e medesima/e;
- b) deve essere persona di provata capacità tecnica e deve essere sempre presente in cantiere;
- c) ha compiti di sorveglianza e controllo del cantiere;
- d) coadiuva il Direttore Tecnico di Cantiere;
- e) impartisce ordini e fornisce istruzioni;
- f) sollecita decisioni dal Direttore Tecnico di Cantiere.

### **Art. 17 - Rappresentante della Società**

La Società potrà incaricare, mediante apposita procura, un suo rappresentante per la firma dei seguenti documenti contabili:

- a) verbali consegna lavori;
- b) verbali sospensione e ripresa lavori;
- c) verbali ultimazione;
- d) libretti delle misure;
- e) registro di contabilità;
- f) richieste di proroga all'ultimazione lavori;
- g) normale documentazione necessaria alla ordinaria conduzione dei cantieri;
- h) stati di avanzamento lavori ( SAL ) parziali per lavori e per eventuale revisione.

Sarà cura del Rappresentante della Società far pervenire al C.A.I.E.C. una copia completa di quanto firmato.

Sono normalmente esclusi dalla delega i seguenti atti:

- contratto;
- atti di sottomissione;
- stato finale;
- verbale di collaudo dell'opera o certificato di regolare esecuzione.

Esso deve informare la Società ed avere autorizzazione prima della firma degli atti che possono comunque vincolare l' Appaltatore, ( riserve, intimazioni ad adempiere ).

Le funzioni di cui agl'articoli 15 e 16 possono essere svolte dalla stessa persona.

Nell'eventualità che la Società abbia assunto unitamente ad altre imprese i lavori da assegnarsi (Associazioni Temporanee o Consorzi), è sempre fatta salva la facoltà della Società di disciplinare caso per caso le nomine e gli incarichi relativi al Direttore Tecnico di Cantiere, al Capocantiere, al Coordinatore dei lavori, al Rappresentante della Società.

### **Art. 18 - Spese di assistenza legale**

La/e impresa/e assegnataria/e sono obbligate a rimborsare alla Società le spese legali da essa sostenute con riferimento a controversie penali civili ed amministrative da esso promosse o sopportate in dipendenza dell'attività d'assunzione dei lavori nonché della loro esecuzione o definizione.

### **TITOLO 3 - SPESE E CONTRIBUZIONI**

#### **Art. 19 - Spese a carico della Società**

Sono a totale carico della Società le spese necessarie per l'ammissione e la partecipazione agli appalti ed alle licitazioni, nonché quelle relative alla conduzione di trattative, ivi comprese quelle relative alla progettazione, alla redazione degli elaborati e delle relative copie, ai compensi eventualmente pagati a persone estranee alla Società, alle cauzioni provvisorie.

Sono inoltre a carico della Società tutte le spese per il funzionamento degli uffici consortili che prestano la loro attività a favore degli assegnatari dei lavori.

#### **Art. 20 - Spese a carico del socio**

Sono a carico del socio assegnatario del lavoro le spese di seguito elencate in via esemplificativa, salvo eventuali altre:

1. le spese contrattuali;
2. le spese per eventuale procura di rappresentanza;
3. le spese per le fidejussioni prestate a favore della Società e richieste da quest'ultima;
4. le spese per la costituzione della cauzione definitiva, quando richiesta, le spese per la fidejussione per lo svincolo anticipato delle trattenute di garanzia sulle opere e sulla revisione prezzi e quelle per la fidejussione per l'anticipazione;
5. le spese per copie di capitolato, elenco prezzi, disegni ed elaborati in genere eccedenti la prima, fornita dalla Società;
6. le spese per la cartellonistica del cantiere;
7. le spese relative all'impianto e la gestione del cantiere previste dal capitolato e comunque necessarie per la buona conduzione del cantiere stesso;
8. le spese per eventuali polizze assicurative espressamente richieste dalla committenza o della Società;
9. le spese relative ad eventuali consulenze tecniche o legali;
10. le spese di progettazione e partecipazione sostenute per appalti di cui si è conseguita l'aggiudicazione.

Nel caso della suddivisione del lavoro tra più soci, le spese verranno addebitate per competenza; le spese relative ad impianti di utilizzazione comune (cantiere, cartellonistica, contrattuali, ecc.) saranno addebitate al socio coordinatore il quale provvederà a ripartirle percentualmente in base al valore dei lavori eseguiti da ciascuno dei soci.

### **Art. 21 – Corrispettivo dell’assegnazione**

Ciascuno dei soci assegnatari dei lavori deve contribuire ai costi di gestione della Società; l'entità della contribuzione sarà determinata in misura percentuale sull'ammontare del corrispettivo dei lavori percepito dai soci assegnatari.

Tale percentuale verrà determinata, in via preventiva, dal Consiglio di Amministrazione in sede di predisposizione dei programmi d'attività e dei piani finanziari della Società; la riscossione avverrà all'atto dei pagamenti eseguiti dalla committenza secondo i tempi e le modalità previste in contratto.

I programmi di attività del Consiglio di Amministrazione e le modalità ed i termini per i corrispettivi saranno sottoposti alla approvazione della Assemblea dei Soci unitamente al bilancio di previsione della Società.

Qualora l'Assemblea modifichi i termini e le modalità per corrispettivi, il Consiglio di Amministrazione impartirà le opportune disposizioni per il recupero delle somme eventualmente dovute a conguaglio e per il rimborso di quelle versate in eccedenza.

## **TITOLO 4 – FATTURAZIONE**

### **Art. 22- Fattura al cliente**

La Società provvede all'emissione della fattura al cliente (committente) e ne cura la riscossione.

### **Art. 23 - Fatture da imprese assegnatarie**

L'assegnataria provvede all'emissione della fattura relativa ai lavori eseguiti alla Società.

La fattura dovrà essere emessa entro il mese solare in cui avviene la fatturazione della Società al Cliente.

La fattura deve essere fatta pervenire alla Società nei termini utili per la registrazione.

### **Art. 24 - Ritardata fatturazione da parte dell'impresa associata**

In caso di inosservanza di quanto disposto al precedente articolo 23, il pagamento all'impresa assegnataria dei lavori verrà effettuato dopo presentazione di fattura e ad incasso certo ed avvenuto da parte della Società, limitatamente all'imponibile, mentre l'importo IVA verrà trattenuto dalla Società fino al completo recupero del credito nei confronti dell'Erario.